

SCHEDE TECNICHE

PREMESSA

Lo statuto delle professioni non regolamentate entra in vigore il 10 febbraio 2013. La Legge 14 gennaio 2013, n. 4 è stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22

CHE COSA PREVEDE LA NORMATIVA?

Prevede che le professioni non organizzate in ordini o collegi possano organizzarsi in **cooperativa**.

Questa disposizione apre la strada alla creazione di **nuove imprese**, specie tra i professionisti che non fanno capo ad un Albo, come, ad esempio, amministratori di condomini, fisioterapisti, animatori, musicoterapeuti, bibliotecari, esperti in medicine alternative non convenzionali, pubblicitari, nutrizionisti, osteopati, tecnici emodialisi, tecnici che accompagnano la sperimentazione del farmaco dal laboratorio al paziente, guide turistiche, tributaristi, grafici, educatori, pedagogisti e tanti altri.

Nel merito, le nuove norme definiscono “*professione non organizzata in ordini o collegi*” l’attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 c.c., delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

L’esercizio delle professioni in esame è libero e basato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista, sul rispetto del principio della buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, sulla correttezza, e sulla responsabilità del professionista.

NEL CASO DI ASSOCIAZIONI PRIVATE

È prevista, inoltre, la possibilità che i professionisti possano costituire associazioni a carattere professionale (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Le stesse associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il consumatore, presso cui i committenti delle prestazioni possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Alle associazioni è vietato l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

Le associazioni professionali assicurano, attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, la conoscibilità delle seguenti informazioni:

- atto costitutivo e statuto;
- precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- composizione degli organi deliberativi e titolari delle relative cariche sociali;
- struttura organizzativa dell'associazione;
- requisiti per la partecipazione dei professionisti all'associazione (titoli di studio, aggiornamento professionale, quote da versare);
- assenza di scopo di lucro.

Qualora le associazioni autorizzino i propri iscritti ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale, hanno l'obbligo di garantire la conoscibilità anche dei seguenti elementi:

- codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
- presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello.

Le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, e sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione riguardante:

- la regolare iscrizione del professionista all'associazione;

- i requisiti necessari per la partecipazione all'associazione, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- le garanzie eventualmente fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello per il consumatore;
- l'eventuale polizza assicurativa stipulata dal professionista per la responsabilità professionale;
- l'eventuale possesso da parte del professionista di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

Le associazioni professionali possono costituire forme aggregative rappresentative delle associazioni aderenti, (che agendo in piena indipendenza ed imparzialità sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni che le compongono) con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di diffusione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni presso le sedi politiche ed istituzionali.

L'elenco delle associazioni professionali e delle relative forme di aggregative sarà pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet.